

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

*N.4322/2007*

*Reg.Dec.*

*N. 9013 Reg.Ric.*

*ANNO 2006*

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali del Veneto, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

la S.r.l. CRODE e la S.n.c. Soc. Immobiliare Colle Santa Lucia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., costituitesi in giudizio, rappresentate e difese dagli avv.ti Mario Testa ed Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Confalonieri, n. 5;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. II<sup>^</sup>, n. 3028/05 del 29.07.2005;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Società intimare;

Vista la memoria prodotte dalla parte a convenuta sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 13 aprile 2007 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Uditi per le parti e l' Avvocato dello Stato Spina e l'avv.to Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

**FATTO e DIRITTO**

1). Con decreto del 05.05.2005 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, dichiarava, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42, il notevole interesse storico ed artistico dell'immobile denominato "*Miniere del Fursil*", ubicato nella Provincia di Belluno, Comune di Colle Santa Lucia. Ciò a rinnovazione di precedente provvedimento di vincolo annullato dal T.A.R. per il Veneto con decisione n. 129 del 19.01.2004.

Avverso il provvedimento di vincolo proponevano ricorso avanti al T.A.R. per il Veneto le Società CRODE S.r.l. e Immobiliare Colle Santa Lucia S.n.c. – proprietarie di aree comprese nell'area oggetto di vincolo con destinazione all'edificazione in virtù di piano di lottizzazione approvato dal Comune di Colle Santa Lucia – assumendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.

Con sentenza semplificata di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito accoglieva il ricorso.

Il primo giudice statuiva in particolare:

- che il nuovo provvedimento di vincolo e la annessa relazione illustrativa costituiscono una sostanziale riedizione dei precedenti atti di tutela del contesto di dichiarato valore storico/artistico, già annullati in sede giurisdizionale;

- che non sussiste uno stretto rapporto delle aree di proprietà delle società istante con le miniere e gli antichi borghi dei minatori e che dalla obiettiva configurazione dei luoghi non emergono i presupposti che possano giustificare l'adozione della misura di tutela prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004.

Contro detta sentenza ha proposto appello il Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali che ha confutato le conclusioni del T.A.R. e chiesto l'annullamento della decisione.

Si sono costituite in giudizio le società CRODE S.r.l. e la Società Immobiliare Colle Santa Lucia S.n.c. che, dopo aver contraddetto ai motivi di appello, hanno rinnovato le censure formulate avverso il decreto di vincolo dichiarate assorbite dal T.A.R., concludendo per la conferma della sentenza appellata.

All'udienza del 13 aprile 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L' appello è in fondato,

2.1). L' Amministrazione ha rinnovato il provvedimento di vincolo dell'area di proprietà delle Società CRODE ed Immobiliare Colle Santa Lucia - già annullato dal T.A.R. per il Veneto - questa volta avvalendosi dell'art. 10, comma quarto, lett. h), del d.lgs. n. 41/2004 che include fra i "*beni culturali*" i "*siti minerari di interesse storico ed etnico antropologico*".

Diversamente da quanto dedotto dall' Amministrazione con il primo mezzo la riconduzione dell' area in questione nel regime di vincolo di cui al d.lgs. n. 41/2004 presuppone che il bene preso in considerazione presenti con carattere di effettività caratteristiche intrinseche tali da consentirne la riconduzione nella categoria dei "*siti minerari*", quale identificata dal richiamato art 10, comma quarto, lett. h), del d.lgs. predetto.

Alle stregua delle esibizioni della parte intimata e dallo stesso contenuto della relazione della locale Soprintendenza annessa al decreto 05.05.2005 non emergono, tuttavia, vestigia o tracce di

una pregressa attività mineraria che possano assurgere a ragione giustificativa dell' imposizione della misura di tutela sul terreno di proprietà delle odierne appellate.

L' area in questione si qualifica, infatti, come zona prativa posta nelle immediate prossimità del centro abitato di Pian. Il rapporto dell' area con l' attività estrattiva esercitata in passato nella zona è dato dal fatto che, a distanza da essa, si rinvenivano le tracce di due strade che conducono dai borghi a valle verso l' antica miniera.

Tuttavia, come in precedenza accennato, l' area vincolata non è in rapporto di contiguità con detti percorsi. La circostanza che l' area si trovi in una zona nella quale in passato era esercitata l' attività mineraria da parte della popolazione residente non può essere elevata a ragione del vincolo. Quest' ultimo deve sempre collegarsi a vestigia e reperti dell' antica attività estrattiva e, in base a principi di ragionevolezza e proporzionalità, non può essere indirizzato a salvaguardare la cornice di ambiente dell' epoca in cui la miniera era attiva per vaste aree che con essa non si pongono in rapporto di immediata connessione o prossimità, venendo in tale ipotesi a perseguire finalità di tutela eccedenti i limiti consentiti dall' art. 10, quarto comma, per la categoria di beni identificata alla lett. h).

3). Contrariamente a quanto opposto dall' appellante il giudice di prime cure non ha introdotto una valutazione nel merito della scelta di tutela effettuata dall' Amministrazione. Il sindacato effettuato del T.A.R. si configura, invero, come esterno al potere esercitato, nei limiti del suo corretto esercizio quanto alla completezza dell' istruttoria, alla sussistenza dei presupposti del provvedere, all' osservanza di criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

Quanto all' ultimo profilo non sfugge a censura la circostanza - posta in rilievo dalle società intimata - che terreni posti a confine con gli antichi percorsi verso al miniera e situati alla stessa quota di quelli appartenenti alle società predette non sono stati inclusi nel perimetro di vincolo. Dalle planimetrie versate in giudizio si riscontra, invece, che detto perimetro assume un andamento irregolare verso valle, in coincidenza proprio con l' estensione del piano particolareggiato comprendente con le proprietà delle Società CRODE ed Immobiliare Colle Santa Lucia. Siffatte circostanze appaiono avvalorare la tesi del perseguimento, a mezzo della misura di tutela, dello scopo di incidere con effetto limitativo dell' edificazione su aree in precedenza a ciò destinate in base a piano particolareggiato attuativo del p.r.g. del Comune di Colle Santa Lucia debitamente approvato, e ciò indipendentemente dalla presenza di caratteristiche intrinseche ed obiettive che consentissero la qualificazione del sito come "minerario".

L' appello va, quindi, respinto.

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l' appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall' Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 13 aprile 2007, con l' intervento dei Signori:

Trotta Gaetano, Presidente

Giuseppe Romeo Consigliere

Aldo Scola Consigliere

Francesco Caringella Consigliere

Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore

**Presidente**

**GAETANO TROTTA**

**Consigliere Segretario**

BRUNO ROSARIO POLITO VITTORIO ZOFFOLI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...03/08/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Per Il Direttore della Sezione (MARIA RITA OLIVA)

GIOVANNI CECI

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria

**N.R.G. 9013/2006**

**FF**